

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 0019611 del 18.06.2024

Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 04 del 18/06/2024

STAGIONE BALNEARE ANNO 2024

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA n. 4

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 2000 s.m.i.;

VISTO l'art. 105 comma 2 lettera 1, del D.L.vo 112/98;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004 e s. m. e i.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21.12.2005;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale "P.I.R.", approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12.06.2007;

VISTA l'ordinanza n. 12/2019 del Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/05/2020;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche del 16/05/2020 adottate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

Richiamata la Deliberazione n. 1 del 24/04/2024 assunta dalla Commissione Prefettizia, nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, ad oggetto: "Insediamento della Commissione per la Provvisoria Amministrazione", con cui veniva preso atto "*....che , ai sensi dell'art. 19,co 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, in applicazione del Regime di prorogatio degli organi, gli incaricati di elevata qualificazione continuano a svolgere le proprie funzioni per un periodo non superiore a 120 giorni*";

DISPONGONO

LA SEGUENTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, la fruizione delle aree demaniali marittime, la balneazione e le attività connesse che si svolgono su tutto il territorio del comune di Tropea durante la stagione estiva dell'anno in corso;
2. La stagione balneare è compresa tra giorno 20 maggio e giorno 31 ottobre di ogni anno;
3. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare - presso le strutture balneari la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 20 maggio e terminare dopo il 31 ottobre - i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;
4. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;
5. Nelle spiagge libere, qualora non sia possibile garantire il servizio di salvataggio, il Comune apporrà sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;

Art. 2 - EMERGENZA IN MARE

Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente numero di emergenza in mare 1530 (chiamata gratuita); in alternativa potrà essere contattata la Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Tropea al n. tel. 0963.62233;

Art. 3 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Le zone di mare riservate alla balneazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00 sono quelle sino alla distanza di:
 - 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;

- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco;
- 2. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso-arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte mare dell'area in concessione;
- 3. I concessionari, relativamente all'area in concessione nonché nei 30 metri lineari successivi, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Art. 4 - ZONE VIETATE ALLA BALNEAZIONE ED ALLO STAZIONAMENTO E TRANSITO

1. **E' vietato l'accesso, il transito, la sosta lungo l'arenile nonché la balneazione nel tratto a ridosso la parete rocciosa dello Scoglio di Santa Maria dell'Isola sul fronte nord – ovest (lato Marina del Convento), per le condizioni precarie della parete rocciosa giusta ordinanza sindacale n. 4/23 nonché Ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n. 18/23;**
2. **È vietata la balneazione lungo tutto il perimetro della parete rocciosa dello Scoglio di Santa Maria dell'Isola, per le condizioni precarie della parete rocciosa, giusta ordinanza sindacale n. 4/23 nonché Ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n. 18/23;**
3. **È vietato l'accesso, il transito e la sosta lungo la galleria dello Scoglio di Santa Maria dell'Isola, per le condizioni precarie della parete rocciosa, giusta ordinanza sindacale n. 4/23;**
4. Inoltre è vietata la balneazione, l'ancoraggio e il stazionamento d'imbarcazioni, la pesca nell'area e nel tratto di mare in località Petri i Mulinu oggetto di vincolo archeologico imposto dalla competente Soprintendenza con provvedimento del 10.11.2011 prot. n. 16.018 ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 42/04 e s.m.i..

Art. 5 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. **Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:**
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - i. adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - ii. obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
 - d) campeggiare e/o accamparsi nonché dormire dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al

- pubblico; praticare sia sugli arenili che negli specchi acquei antistanti gli stessi, sino alla distanza di 20 metri, qualsiasi gioco che possa turbare la quiete pubblica e da cui possa derivare danno o molestia alle persone (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.); i concessionari, al fine di garantire l'osservanza dei divieti di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
- g) tenere ad alto volume radio, juke-box e, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - h) esercitare attività a scopo di lucro e/o organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - i) esercitare il commercio ambulante in forma itinerante nonché acquistare merce di qualsiasi natura da venditori ambulanti;
 - j) offrire o usufruire, a qualsiasi titolo, di prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti;
 - k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera o procedere allo sparo di fuochi artificiali direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione **durante tutto il periodo estivo**;
 - m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - n) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - o) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
 - p) durante la stagione balneare pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili / pistole subacquee;
 - q) **fumare, salvo che nelle aree attrezzate indicate dal concessionario della struttura balneare, nonché nelle immediate adiacenze, e in ogni caso, anche quanto alle spiagge libere, entro una distanza massima di mt 3 dagli appositi posacenere installati dal concessionario e/o dall'amministrazione comunale. È altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque.**

Art. 6 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI: OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro

mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare;

3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
4. I Concessionari di strutture balneari, devono:
 - a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio per come regolamentato dall'autorità marittima in modo da **garantire il soccorso ed assistenza ai bagnanti che si trovano nei 40 (quaranta) metri successivi alla/e linea/e di confine della propria concessione demaniale.**
 - b) Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
 - c) Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
 - d) Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
 - e) all'ingresso dello stabilimento, porre un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
 - f) In ossequio a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09/04/1999, esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione. Il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area di concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione.
 - g) Il concessionario, durante la stagione balneare, dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia nonché **per i 40 (quaranta) metri successivi alla/e linea/e di confine della propria concessione demaniale.** I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori, in modo differenziato, in attesa dell'asporto da parte degli Operatori Ecologici Comunali.
 - h) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
 - i) Il concessionario, per quanto concerne la raccolta degli RSU, sarà tenuto ad osservare e far osservare a quanti fruiscono dei servizi della sua attività, il servizio di raccolta differenziata denominata porta a porta.
 - j) Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 6 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tali distanze devono essere mantenute anche in previsione di altri sistemi di ombreggio (tettoie, teli, ecc.). Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno essere poste ad una distanza di almeno 1,5 m.
 - k) Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte di pericolo o causa d'incidente: sono vietate le reti frangivento.
 - l) Le recinzioni e le delimitazioni delle concessioni demaniali dovranno essere realizzate con materiale in legno, segnatamente paletti di legno uniti tra loro da una corda.
 - m) E' consentito ai concessionari riservare parte della spiaggia in concessione agli avventori accompagnati agli amici a quattro zampe, munendosi, se necessario, di tutte le autorizzazioni di legge, comprese quelle sanitarie.
 - n) L'utilizzo di fonti sonore di qualsiasi tipo è consentito, nei mesi da maggio a settembre, sino alle ore 24,00

entro limiti di assoluta tollerabilità ed a condizione che il volume delle apparecchiature sia tarato entro i parametri della normativa vigente, segnatamente, in conformità con le disposizioni e le prescrizioni stabilite nel D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 e ss.mm.ii. e non rechi disturbo al vicinato. Il venerdì ed il sabato il limite orario è elevato alle ore 2.00.

- o) Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.
- p) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- q) Presso ogni stabilimento balneare è obbligatorio riservare un apposito locale di dimensioni idonei da destinare a primo intervento in caso di necessità, sulla cui porta deve essere riportata la scritta ben visibile "Pronto Soccorso".
- r) I servizi igienici distinti per uomini, donne e portatori di handicap, devono essere collegati alla fogna comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

s) L'uso dei servizi igienici nonché delle docce, dell'acqua potabile del telefono e del pronto soccorso, deve essere garantito alla generalità dei bagnanti.

- t) È vietato l'uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- u) I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- v) È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione.
- w) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa.
- x) Ogni concessionario all'interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di:
 - del Servizio Demanio competente del comune;
 - della Capitaneria di Porto;
 - della Polizia Municipale;
 - del Pronto Soccorso;
 - dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza;
 - del Comando Carabinieri;
 - della Polizia di Stato;
 - della Guardia di Finanza;
 - dei Vigili del Fuoco.

5. Il titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la comunicazione sulla disattivazione del servizio di salvataggio.

Art. 7 - DEROGHE

1. Ravvisandone l'opportunità del Servizio Demanio può lasciare deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività - obbligatoriamente gli interessati esibiranno i predetti atti, in caso di richiesta nel corso dell'attività di vigilanza, agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici ufficiali - ;

Art. 8 – UNITA' DI PESCA E DIPORTO

- 1. I proprietari, detentori o comunque a coloro che godono dell'utilizzo, a vario titolo di natanti dovranno utilizzare, per il deposito degli stessi, esclusivamente l'area portuale.
- 2. Tutti i natanti rinvenuti a sostare in aree diverse, saranno ritenuti abusivi e pertanto prelevati e depositati presso aree comunali. Qualora il proprietario, entro 30 giorni dalla rimozione non rivendichi la proprietà, facendosi carico della sanzione comminata, gli stessi saranno trasportati per il conferimento a discarica. A rimozione avvenuta sarà data pubblicità mediante affissione all'albo Pretorio On-Line del Comune di Tropea, e qualora le stesse non siano state reclamate dagli aventi titolo, questo ente potrà procedere alla loro distruzione ovvero, in caso di consistente valore economico alla vendita mediante asta pubblica.

Art. 9 - ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa con una sanzione da € 150,00 ad € 500,00.
3. La presente ordinanza viene firmata dal Sindaco limitatamente a quanto di competenza così come previsto dall'art.50 comma 7 del T.U. n.267/2000 ss.mm.ii..
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio nonché alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia
5. La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Tropea.
6. A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.
7. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.
8. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Gestione Territorio, arch. Gabriele Crisafio.

Il Responsabile dell'Area N.4

(F.TO Arch. Gabriele Crisafio)

La Commissione Straordinaria

(f.to TURCO – f.to MICUCCI)

C O M U N E DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)
(Allegato all'ordinanza della Commissione Straordinaria di
Balneazione)

(Accesso alla spiaggia libera per persone con animali al seguito)

PRESCRIZIONI

1. L'accesso alla spiaggia libera, così come delimitata, è consentito ad un numero massimo di due (2) animali per proprietario o detentore. In prossimità della presenza di persone valgono le norme di conduzione dei cani già in vigore, ed in particolare l'obbligo di tenere l'animale rigorosamente al guinzaglio, secondo quanto disposto nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e successive modifiche ed integrazioni
2. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva ed alle femmine durante il periodo estrale.
3. I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive quali rabbia- cimurro-parvoviroso-epatite infettiva e leptospirosi. L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione identificativa dell'animale che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza;
4. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
5. Ogni due (2) ore circa, l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica con l'obbligo di raccolta delle deiezioni solide.
6. Prima e dopo il bagno in mare, nel periodo di permanenza sulla spiaggia il cane dovrà essere necessariamente tenuto a guinzaglio.
7. Il proprietario si dovrà dotare di un idoneo quantitativo di acqua per operazioni di igiene personale e verso l'animale, senza far uso di detergenti.
8. Il proprietario e il detentore dovranno portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
9. I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e degli eventuali danni causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione.
10. E' vietato a chiunque utilizza la spiaggia per cani, abbandonare le deiezioni solide degli animali che debbono essere rimosse con mezzi a ciò idonei e deposte nell'apposito raccoglitore,

La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto, se non disciplinata diversamente dalla Legge, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ordinanza n° 22 del 31.12.2001 relativa alla conduzione dei cani nel territorio comunale, e specificatamente:

- Per i punti da 1) a 7) da € 25,82 a € 92,96 conciliabile in misura ridotta con € 30,99
- Per i punti 8, 9 e 10) da € 80,00 a € 480,00 conciliabile in misura ridotta con € 160,00.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente disposizione.

La Commissione Straordinaria
(f.to TURCO – f.to MICUCCI)

Numeri di telefono di riferimento:

Ufficio Locale Marittimo: Guardia Costiera tel. 0963.62233

S.O.S. Animali e Polizia Municipale – Tropea tel. 0963.61221